



**Istituto Comprensivo  
“Petrarca”  
Montevarchi (AR)**

**Scuola Polo Inclusione - Ambito 02 AREZZO -**

**“IL NUOVO PEI alla luce del D. M n. 153 del  
01/08/23  
con le disposizioni correttive al decreto  
interministeriale  
n. 182 del 29/12/2020”**



## **D. M n. 153 del 01/08/23**



**Il decreto correttivo prende in considerazione il parere dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica di cui espresso nella seduta del 19 settembre 2022 e apporta delle correzioni su tali aspetti**

- **Modifica e integra il D.I. 182/2020**
- **le Linee Guida allegate**
- **i modelli di PEI per ogni ordine di scuola**
- **l'allegato C "Scheda supporti al funzionamento"**
- **l'allegato C1 "Tabella dei fabbisogni"**



# Modificazioni all'art. 3 COMMA 5 del D.M. 182 del 29/12/2020



## COMMA 5

~~“quale figura professionale interna, ove esistente, lo psicopedagogo ovvero docenti referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell'attuazione del PEI”~~

La prima modifica riguarda il comma 5 dell'articolo 3 del DI n. 182, che definiva la *“Composizione del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione”*. Se il DI, al Comma 5, contemplava, fra le figure interne all'Istituto, anche la partecipazione del Pedagogista, ove presente, tale possibilità viene ora esclusa. Si richiede, infatti, unicamente la presenza dei *“docenti referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell'attuazione del PEI”*.




# Modificazioni all'art. 3 COMMA 7 del D.M. 182 del 29/12/2020




## COMMA 7

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del GLO anche altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici, ~~e di orientamento~~ e di assistenza specialistica, oltre che i collaboratori scolastici che coadiuvano nell'assistenza di base

La modifica successiva, relativa al comma 7 dell'articolo di cui sopra, **estende la possibilità di partecipazione al GLO anche a quanti si occupano dell'Assistenza Specialistica agli alunni**, oltre ai già contemplati *“specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento, oltre che i collaboratori scolastici che coadiuvano nell'assistenza di base“*.



**Modificazioni all'art. 4 COMMA 5 del D.M. del  
29/12/2020, n. 182**



**COMMA 5**

**“Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, ~~in orario scolastico~~, in ore non coincidenti con l’orario di lezione”**

**All’articolo 4 del DI n. 182, relativo al Funzionamento del GLO, viene tolta la parte del comma 5 dove era previsto che le riunioni del GLO si svolgessero, salvo motivata necessità, in orario scolastico, in ore non coincidenti con l’orario di lezione.**



## **Modificazioni all'art. 4 COMMA 11 del D.M. del 29/12/2020, n. 182**

### **COMMA 11**

**Le procedure di accesso e di compilazione del PEI nonché di accesso per la consultazione della documentazione di cui al comma ~~11~~ 10, riguardante l'alunno con disabilità, sono attuate nel rigoroso rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD, Regolamento UE n. 2016/679).**

**Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati riguarda non solo le procedure di accesso per la compilazione del PEI ma anche le procedure di accesso al sistema SIDI anagrafe alunni con disabilità per la consultazione della documentazione relativa all'alunno con disabilità**



## **Modificazioni all'art. 8 COMMA 2 del D.M. del 29/12/2020, n. 182**



### **COMMA 2, lettera d**

**la dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell'apprendimento, che fa riferimento alle capacità mnesiche, intellettive e all'organizzazione spazio-temporale; al livello di sviluppo raggiunto in ordine alle strategie utilizzate per la risoluzione di compiti propri per la fascia d'età, agli stili cognitivi, alla capacità di integrare competenze diverse per la risoluzione di compiti e - a partire dalla scuola primaria -, alle competenze di lettura, scrittura, calcolo, decodifica di testi o messaggi.**

**Durante l'attività di osservazione sistematica e progettazione degli interventi di sostegno didattico, nella dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell'apprendimento le competenze di risoluzione dei compiti sono da sviluppare a partire dalla scuola primaria**



# Integrazioni all'art. 8 COMMA 4 del D.M. del 29/12/2020, n. 182



**Il DM 53/2023 aggiunge, poi, il comma 4 all'articolo 8 del DI n. 182: «I “Domini” richiamati nelle Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del profilo di funzionamento, adottate con decreto interministeriale del 14 settembre 2022, già indicati nella legge n. 104 del 1992, corrispondono alle “Dimensioni” di cui al presente articolo, come di seguito riportato:**

<b>Verbale di accertamento / Profilo di funzionamento</b>	<b>PEI - Piano Educativo Individualizzato</b>
<b>DOMINIO</b>	<b>DIMENSIONE</b>
<b>Apprendimento</b>	<b>Cognitiva, Neuropsicologica e dell' Apprendimento</b>
<b>Comunicazione</b>	<b>Comunicazione/Linguaggio</b>
<b>Relazione e Socializzazione</b>	<b>Relazione/Interazione/Socializzazione</b>
<b>Autonomia Personale e Sociale</b>	<b>Autonomia/Orientamento</b>





## **Chiarimenti all'art. 9 del D.M. del 29/12/2020, n. 182**

### **COMMA 2**

**Al fine di realizzare quanto indicato all'articolo 7, comma 2 del DLgs 66/2017, sono condotte dai docenti osservazioni nel contesto scolastico - fisico, organizzativo, relazionale - con indicazione delle barriere e dei facilitatori a seguito dell'osservazione sistematica dell'alunno con disabilità e della classe, avendo cura, nella scuola secondaria di secondo grado, di tener conto delle indicazioni fornite dallo studente**

**All'art. 9 comma 2 viene aggiunto un chiarimento: dove ci si riferisce all'osservazione dell'alunno nel contesto scolastico, al fine di individuare barriere e facilitatori, con termine "contesto" si intendono gli aspetti fisici, organizzativi e relazionali.**



# Modificazioni all'art. 10 del D.M. del 29/12/2020, n. 182

## Curricolo dello studente



### COMMA 1

Al fine di un ampio coinvolgimento di tutta la componente docente, la progettazione didattica deve tener conto di ulteriori interventi di inclusione attuati sul percorso curricolare della classe e dell'alunno con disabilità, indicando modalità di sostegno didattico, obiettivi, strategie e strumenti nelle diverse aree disciplinari o discipline, a partire dalla scuola primaria.

Al comma 1 sono inserite **modifiche che escludono la possibilità per studenti con PEI iscritti alla Scuola Secondaria di Secondo grado di ottenere *“l'esonero dall'insegnamento di una o più discipline presenti nel piano di studi”***. Si precisa, inoltre, che ***“nel caso in cui le discipline siano aggregate per aree disciplinari, la valutazione degli apprendimenti è sempre espressa per ciascuna disciplina”***, a partire dalla scuola primaria. **Nella scuola dell'infanzia tutti i docenti della sezione progetteranno interventi educativi nei diversi campi di esperienza.**



# Modificazioni all'art. 10 del D.M. del 29/12/2020, n. 182

## Curricolo dello studente

COMMA 2, eliminazione lettera d  
« se l'alunno è esonerato da alcune discipline» **(non è più previsto l'esonero)**

**Il comma 2 lettera d) dell'articolo 10 del DI n. 182 viene soppresso in quanto nella Scuola Secondaria di I Grado non è previsto l'esonero disciplinare.**

COMMA 3  
Nel PEI - per gli studenti della **scuola secondaria di secondo grado** - è indicato il tipo di percorso didattico seguito dallo studente

**Con una modifica al comma 3 del medesimo articolo 10 si precisa che le 3 possibili tipologie di PEI (*a. percorso ordinario; b. percorso personalizzato [con prove equipollenti]; c. percorso differenziato*) si riferiscono solo alla Scuola Secondaria di Secondo Grado.**



## Aggiunta art. 10 bis del D.M. del 29/12/2020, n. 182



*“Per gli alunni con disabilità che seguono percorsi didattici differenziati nelle scuole Secondarie di Secondo Grado è ammessa, su richiesta delle famiglie o di chi esercita la responsabilità genitoriale, la possibilità di rientrare in un percorso didattico personalizzato con verifiche equipollenti alle seguenti condizioni:*

*a) superamento di prove integrative, relative alle discipline e ai rispettivi anni di corso durante i quali è stato seguito un percorso differenziato, nel caso di parere contrario del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza;*

*b) senza il previo superamento di prove integrative, nel caso di parere favorevole del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza“.*



# Modificazioni all'art. 12 COMMA 2 del D.M. del 29/12/2020, n. 182



## COMMA 2

Per quanto concerne gli interventi di Assistenza specialistica per l'autonomia e/o la comunicazione, sono specificamente indicate le necessità relative all'educazione e sviluppo dell'autonomia (cura di sé, mensa e altro) nonché le necessità di assistenza per la comunicazione agli alunni ~~privi della vista, privi dell'udito~~ con disabilità visive e uditive e con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo

All'articolo 12, comma 2, vengono operati cambiamenti di natura linguistica infatti le parole «privi della vista, privi dell'udito» sono sostituite dalle seguenti: «con disabilità visive e uditive».



# Modificazioni all'art. 13 COMMA 2 del D.M. del 29/12/2020, n. 182



## COMMA 2, lettera a

Se l'alunno è presente a scuola per l'intero orario o se si assenta in modo continuativo - **per eccezionali e documentate esigenze sanitarie** - su richiesta della famiglia o / e degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola, indicando le motivazioni.

Il DM 153/2023 introduce, altresì, una modifica che va a ridurre la possibilità di assenze continuative. Tale possibilità è subordinata alla richiesta della famiglia e dello specialista (quindi non più l'uno o l'altro soltanto), SOLO in presenza di “*eccezionali e documentate esigenze sanitarie*” (art. 13 comma 2 lettera a).



# Modificazioni all'art. 18 del D.M. del 29/12/2020, n. 182




## COMMA 1

Il GLO, sulla base del Profilo di Funzionamento, individua le principali dimensioni interessate dal bisogno di supporto per l'alunno e le condizioni di contesto facilitanti, con la segnalazione del relativo ~~«debito di funzionamento»~~ dei relativi “supporti al funzionamento”, secondo quanto descritto nell'Allegato C, parte integrante del presente decreto.


All'articolo 18, comma 1, che si occupa della definizione delle modalità per l'assegnazione delle risorse di sostegno, viene introdotta una modifica in base alla quale tale definizione avviene non in base alla segnalazione del “*debito di funzionamento*“, ma all'indicazione di un “*supporto al funzionamento*“.

## COMMA 2

Nella definizione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico, l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione, il GLO tiene conto delle “capacità” dell'alunno indicate nel Verbale di accertamento e/o nel Profilo di Funzionamento, secondo il seguente schema:



# Modificazioni all'art. 19 COMMA 1 del D.M. del 29/12/2020, n. 182



## COMMA 1

I modelli di PEI sono resi disponibili in versione digitale da compilarsi in modalità telematica, con accesso tramite sistema SIDI da parte delle Istituzioni scolastiche e dei componenti dei rispettivi GLO, i quali sono registrati e abilitati ad accedere al sito con il rilascio di apposite credenziali, **con livelli di abilitazione diversificati in base al profilo**

La modifica al comma 1 dell'articolo 19 del DI n.182 (redazione del PEI), precisa che le diverse componenti del GLO che concorrono alla redazione del documento in modalità telematica, con accesso tramite SIDI, avranno a disposizione “*livelli di abilitazione diversificati in base al profilo*“. (Accesso previsto SOLO per le scuole statali che compilano il PEI in piattaforma dedicata).



# **SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA**

**Secondo le Raccomandazioni 2000/312 del 2005 e la C.M. 321/2017 la somministrazione dei farmaci a scuola non rientra tra i compiti del personale scolastico.**

**Secondo l'attuale D.M., in caso di somministrazione di farmaci a scuola, la persona individuata deve essere contattata dal Dirigente scolastico, previa richiesta della famiglia, e deve comunicare la propria disponibilità a tale incarico. Inoltre tale persona deve essere in possesso di formazione di PRONTO SOCCORSO (non primo soccorso) e deve siglare un protocollo specifico.**

**N.B. nei nuovi modelli di PEI introdotti con il D.M. 153/2023 la sezione al punto 11 “Esigenze di tipo sanitario” non deve essere compilata dai docenti ma dal personale sanitario.**



# Modificazioni agli allegati al D.M. 29/12/2020, n. 182



**Gli allegati A1, A2, A3, A4, B, C e C1 al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, richiamati all'articolo 1, sono modificati In base a quello che è riportato negli allegati al presente decreto - numerati e denominati come di seguito indicato - per costituirne parte integrante e sostanziale:**

- a. Modello di PEI per la scuola dell'infanzia – [Allegato A1](#);**
- b. Modello di PEI per la scuola primaria – [Allegato A2](#);**
- c. Modello di PEI per la scuola secondaria di I grado – [Allegato A3](#);**
- d. Modello di PEI per la scuola secondaria di II grado – [Allegato A4](#);**



## **Modificazioni agli allegati al D.M. 29/12/2020, n. 182**



**e. Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 L. 104/92, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche – [Allegato B](#);**

**f. Scheda per l'individuazione dei supporti al funzionamento – [Allegato C](#);**

**g. Tabella per l'individuazione dei fabbisogni di risorse professionali per il sostegno e l'assistenza – [Allegato C1](#).**



## **Modificazioni all'art. 21 del D.M. del 29/12/2020, n. 182**



**|| DM 153/2023 aggiunge infine il comma 6 all'articolo 21 del DI 182/2020 (Norme Transitorie). Tale comma così recita: *“In via transitoria, laddove non sia stato ancora redatto il Profilo di funzionamento, la predisposizione del PEI tiene conto della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale, ove compilato.”***